Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1796

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, VACCARO, DONNO, LANZI, PAVANELLI, RICCIARDI, LANNUTTI, GAUDIANO, PIRRO, PIARULLI, CROATTI, MAUTONE, ROMANO e BOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2020

Misure di detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, l'articolo 53, comma 2, della Costituzione stabilisce che « il sistema tributario è informato ai criteri di progressività », da intendere come linea direttrice a cui l'ordinamento deve tendere, non dovendo quest'ultimo esclusivamente fornire i mezzi finanziari allo Stato, ma anche perseguire logiche redistributive della ricchezza, per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale costituzionalmente statuiti dalla Carta.

Il presente disegno di legge contribuisce ad attuare siffatta finalità, avendo come obiettivo principale quello di determinare una detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a favore di tutti quei soggetti che si trovino nella condizione di disporre di un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

In questo modo il disegno di legge, comportando una maggiore disponibilità patrimoniale in capo a quegli individui che presentino le condizioni economiche di cui sopra, persegue altresì una politica di sostegno ai consumi, stante una più elevata disponibilità economica.

Pertanto, il disegno di legge *de quo* persegue sia un obiettivo generale di redistribuzione della ricchezza e di sostegno ai lavoratori che si trovino ad avere una capacità patrimoniale non elevata, sia il fine di contribuire a stimolare i consumi e quindi la crescita economica del Paese.

L'articolo 1 stabilisce che, a far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della legge, per i soggetti possessori di un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000, non rientrano nella base imponibile IRPEF i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite totale di 5.000 euro; si tratta di redditi che vengono erogati, a titolo di mensilità aggiuntiva, durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.

Nell'articolo 1 viene altresì specificato che per reddito complessivo debba intendersi quello determinato senza ricomprendervi il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Non tutti i redditi del lavoratore dipendente sono assoggettati a tale regime fiscale agevolato.

Il disegno di legge, infatti, esclude dall'esenzione dalla base imponibile quei redditi che rientrano sempre nella nozione di lavoro dipendente e che si identificano in pensioni di ogni genere e assegni a essa equiparati, di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non superiore ad euro 55.000, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, del citato testo unico, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massimo di euro 5.000 annui, e che sono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00